

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 2429/2023 - Sezione Terza Bis

per la prof.ssa Gravante Paola, nata a Capua (CE) il 12/07/1982 e residente in Grazzanise (CE) in Piazza Montevergine n. 10, C.F. GRVPLA82L52B715Y, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

- Ricorrente -

Contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** della procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Lazio, classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Inglese);

- Resistenti-

nonché nei confronti di

- De Caris Claudia**, residente in Roma – 00185 - alla via Principe Eugenio n. 90;

- **Chiantese Carla**, residente in Melito di Napoli (NA) - 80017- alla via Fratelli Kennedy n. 60;

- Controinteressati-

**per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti, già
impugnati con il ricorso introduttivo:**

- a)* il Decreto prot. m_pi. AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001918 del 07/12/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il quale si dispone la rettifica della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria indetta con Decreto Dipartimentale n. 1081 del 06 maggio 2022, per la classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE), per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserita l'odierna ricorrente nella graduatoria di merito allegata, nonché nella parte in cui risultano inseriti, nella medesima graduatoria di merito, aspiranti che, a seguito di istruttoria, risulteranno privi del titolo di accesso alla classe di concorso AB25;
- b)* la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE), per la regione Lazio, allegata al Decreto impugnato sub a), nella parte in cui non risulta inserita l'odierna ricorrente, nonché nella parte in cui risultano inseriti aspiranti che, a seguito di istruttoria, risulteranno privi del titolo di accesso alla classe di concorso AB25;
- c)* il Decreto prot. m_pi. AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001303 del 23/08/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria indetta con Decreto Dipartimentale n. 1081 del 06 maggio 2022, per la classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE), per la regione Lazio, nella parte in cui risultano inseriti, nella medesima graduatoria di merito, gli aspiranti indicati nella trattazione del ricorso che, a seguito di istruttoria, risulteranno privi del titolo di accesso alla classe di concorso AB25;

d) la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (INGLESE), per la regione Lazio, allegata al Decreto impugnato sub c), nella parte in cui risultano inseriti i predetti aspiranti che, a seguito di istruttoria, risulteranno privi del titolo di accesso alla classe di concorso AB25;

e) i verbali, ignoti data e numero, con i quali la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha deciso di ammettere aspiranti che, a seguito di istruttoria, risulteranno privi del titolo di accesso alla classe di concorso AB25;

f) il Decreto prot. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001933 del 15/12/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il quale si dispone la soppressione della riga: *"- canale "GM", prov. "RM", insegnamento "AB25", graduatoria "9BIS", punteggio "90", cognome "GRAVANTE", nome "PAOLA", scuola assegnata "RMMM8G7012", denominazione scuola "SANTA PALOMBA", nomina su COE "Si""*, dall'elenco 1 allegato al Decreto del 31/08/2022, n. 1389 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonché nella parte in cui si dispone che il Dirigente scolastico della sede di servizio della candidata Gravante Paola deve provvedere ad annullare il contratto di lavoro stipulato ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

g) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.

FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che

residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierna ricorrente, in possesso della Laurea Specialistica in Germanistica (42/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Lingue e Letterature Moderne Euroamericane), conseguita in data 17/07/2007 presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", ha presentato, in data 06/06/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Lazio per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado. I posti messi a concorso per la Regione Lazio per la classe di concorso di interesse della ricorrente erano in numero pari a 88. Nella domanda di partecipazione, la ricorrente, oltre a dichiarare il possesso della laurea, ha dichiarato, altresì, di aver sostenuto l'esame in "Lingua e Linguistica Inglese" da 9 CFU.

Ammessa al concorso, la Gravante ha sostenuto la prova orale prevista dal bando.

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001303 del 23/08/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Lazio. La docente Gravante è risultata utilmente inserita nella graduatoria di merito al posto n. 88, con punti 90,00.

In seguito, stante la sua utile collocazione in graduatoria, la prof.ssa Gravante è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01/09/2022 presso l'I.C. "Fabrizio De Andrè" di Pomezia.

Tuttavia, in data 7/12/2022, con Decreto prot. m_pi.AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001918, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha ripubblicato la graduatoria di merito del concorso in oggetto.

Nella citata graduatoria la docente Gravante non è stata inserita, in quanto la candidata collocata al posto n. 88 (ultimo posto della graduatoria) ha un punteggio superiore a quello vantato dalla ricorrente.

In data 15/12/2022, con Decreto prot. m_pi AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001933, l'USR Lazio ha disposto la revoca dell'assegnazione della scuola alla docente Gravante.

A seguito di ciò, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Fabrizio De Andrè" di Pomezia ha provveduto alla risoluzione del contratto nei confronti della prof.ssa Gravante.

Successivamente, la ricorrente, ritenendo che molti candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081/2022, per la Regione Lazio, classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Inglese), non fossero in possesso dei crediti sufficienti per poter accedere all'insegnamento relativo alla classe di concorso AB25, ha inviato, in data 09/01/2023, all'USR Lazio una richiesta di accesso agli atti, finalizzata ad ottenere copia della domanda di partecipazione al concorso presentata dai suddetti candidati.

Tuttavia, l'Ufficio non ha provveduto a trasmettere la citata documentazione.

A seguito di ciò, ella, con ricorso R.G. n. 2429/2023, ha impugnato i provvedimenti riportati in epigrafe dinanzi all'Intestato TAR.

A seguito di Ordinanza istruttoria n. 3909/2023, emessa dall'Ill.ma Sezione III Bis del TAR Lazio – Roma, l'Amm.ne resistente, in data 3/04/2023 ha prodotto in giudizio le domande di partecipazione al concorso presentate da n. 43 candidati, a fronte di n. 46 candidati indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Per cui, la ricorrente, con il patrocinio del sottoscritto difensore, ha inviato all'USR Lazio un'ulteriore istanza di accesso agli atti finalizzata ad ottenere le domande mancanti, ovvero quelle presentate dai docenti Polino Ylenia, Maver Valerio e Catalfamo Valeria.

In data 27/04/2023, l'USR Lazio ha trasmesso a mezzo pec le domande mancanti.

Ebbene, dall'esame delle domande di partecipazione depositate e trasmesse dall'USR Lazio è emerso che tutti i candidati difettano dei crediti e/ degli esami necessari per l'accesso alla classe di concorso AB25.

Da qui la necessità del presente ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

I provvedimenti gravati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.P.R. N. 19/2016; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come già esposto in narrativa, a seguito di Ordinanza istruttoria n. 3909/2023, emessa dall'Ill.ma Sezione III Bis all'esito della Camera di Consiglio del 7 marzo 2023, l'Amm.ne resistente, in data 3/04/2023, ha prodotto in giudizio le domande di partecipazione al concorso presentate da n. 43 candidati.

Ebbene, dall'analisi delle domande prodotte in giudizio è emerso che gli stessi candidati non posseggono i CFU e/o gli esami richiesti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 per l'accesso alla classe di concorso AB25.

In particolare, ben 19 candidati difettano dei crediti formativi necessari per accedere alla detta classe di concorso. Si tratta dei seguenti docenti: Vitagliano Alessandra, Rea Amalia Maria, Caiani Ambra, Buffardi Anna, Ronga Carmen, Cortese Concetta, Giudice Cristina, Di Mambro Danila, Gabriele Danila, Pompilio Federica, Costantino Fiorella, Baldelli Flavia Linda, Cellini Giorgia, Coco Graziana, Micolonghi Ludovica, Sorvillo Sara, Procida Teresa, Corbi Tobia e Bellitti Valentina.

Invero, gli stessi, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato solo la laurea posseduta.

Al riguardo, occorre evidenziare che il D.P.R. n. 19/2016, recante “... disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in riferimento alla classe di concorso A-25 (a) (ex 45/A) Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, nella Tabella A, prevede quali titoli di accesso ex “D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)” le seguenti lauree specialistiche:

“LS 39-Interpretariato di conferenza (9)

LS 41-Lingue e letterature afroasiatiche (10)

LS 42-Lingue e letterature moderne euroamericane (10)

LS 43-Lingue straniere per la comunicazione internazionale (10)

LS 44-Linguistica (10)

LS 104-Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (9)''.

Inoltre, la stessa Tabella prevede quali titoli di accesso anche le “Lauree magistrali D.M.270/2004”, e segnatamente quelle in:

“LM 36-Lingue e letterature dell’Africa dell’Asia (10)

LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane (10)

LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (10)

LM 39-Linguistica (10) LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato (9)''.

Per tutte le citate Lauree, Specialistiche e Magistrali, si prevedono delle condizioni ulteriori, esplicitate nelle note nn. 9 e 10.

Testualmente le citate note prevedono:

“(9) Con almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi.

(10) Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’ a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi. Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi”.

Da quanto detto, appare evidente che, sia per le Lauree Specialistiche che per quelle Magistrali, sono richiesti crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02, un Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e un Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti), documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi.

Ebbene, i candidati Vitagliano Alessandra, Rea Amalia Maria, Caiani Ambra, Buffardi Anna, Ronga Carmen, Cortese Concetta, Giudice Cristina, Di Mambro

Danila, Gabriele Danila, Pompilio Federica, Costantino Fiorella, Baldelli Flavia Linda, Cellini Giorgia, Coco Graziana, Micolonghi Ludovica, Sorvillo Sara, Procida Teresa, Corbi Tobia e Bellitti Valentina, inseriti nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081/2022, per la Regione Lazio, classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Inglese), non sono in possesso dei crediti sufficienti per poter accedere all'insegnamento relativo alla classe di concorso AB25.

Per cui, gli stessi, difettando dei crediti necessari per l'accesso alla citata classe di concorso, dovevano essere esclusi dal concorso de quo.

Relativamente alla candidata Sasso Sara, in possesso della laurea LM-38 Magistrale lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internaz., conseguita il 15/03/2016, occorre rilevare che la stessa, nella domanda di partecipazione al concorso, dichiara di possedere n. 9 crediti in L-LIN 01 (relativi alla linguistica) invece di 12, 12 crediti in L-LIN 10 (relativi alla letteratura) invece di 24 e 18 in L-LIN 12 (relativi alla lingua) invece di 36.

Per cui, anche tale candidata doveva essere esclusa dalla procedura concorsuale de qua.

Inoltre, si sottolinea che ai sensi della richiamata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 19/2016, lo studio della lingua di riferimento deve essere di durata triennale e quello della letteratura di durata biennale.

Ebbene, con riguardo alla candidata Sasso non si conoscono gli studi universitari.

Inoltre, relativamente alle candidate Falzarano Anna e Cerbone Rosanna, nella domanda di partecipazione al concorso, le stesse hanno dichiarato, genericamente, di aver sostenuto esami nei vari ambiti disciplinari, senza, tuttavia, specificare se si tratta di corsi singoli, ovvero esami aggiuntivi, oppure se si tratta di crediti già acquisiti durante il percorso di studi, **in quest'ultimo caso evidentemente non sufficienti ai fini dell'accesso alla classe di concorso in esame.**

Infine, la candidata Carlone Lea dichiara di possedere un esame di letteratura inglese afferente ad SSD (settore scientifico disciplinare) non affatto contemplato dalla normativa di cui alla Tabella A del D.P.R. n. 19/2016.

Dalle dedotte circostanze emerge che i citati candidati, inseriti nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081/2022, per la Regione Lazio, classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Inglese), non sono in possesso dei crediti sufficienti per poter accedere all'insegnamento relativo alla classe di concorso AB25.

Per cui, gli stessi, andavano esclusi dal concorso de quo.

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

2) VIOLAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.P.R. N. 19/2016; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l'Amm.ne resistente, a fronte di n. 46 candidati indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, ha prodotto in giudizio le domande di n. 43 candidati.

A seguito di ciò, la prof.ssa Gravante, con il patrocinio del sottoscritto difensore, ha inviato all'USR Lazio un'ulteriore istanza di accesso agli atti finalizzata ad ottenere le domande mancanti, ovvero quelle presentate dai docenti Polino Ylenia, Maver Valerio e Catalfamo Valeria.

In riscontro alla suddetta istanza, in data 27/04/2023, l'USR Lazio ha trasmesso a mezzo pec le domande mancanti.

Ebbene, dall'esame di tali ulteriori domande è emerso che anche i candidati Polino Ylenia, Maver Valerio e Catalfamo Valeria difettano dei CFU e/o degli esami richiesti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 per l'accesso alla classe di concorso AB25.

In particolare, la docente Catalfamo Valeria ha conseguito una laurea vecchio ordinamento in Lingue e Letterature straniere nell'anno 2005.

Relativamente ai docenti in possesso della laurea V.O., la tabella A, più volte citata, prevede tra i "Titoli di accesso Vecchio ordinamento", le seguenti lauree:

"Lauree in: Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; Lingue e culture

dell'Europa orientale; Lingue e culture europee; Lingue e letterature straniere; Lingue e letterature straniere moderne; Lingue e letterature orientali; Lingue e civiltà orientali; Studi comparatistici; (1)..

Lauree in Lingue e letterature straniere; Lingue e letterature straniere moderne; Lingue e letterature orientali; Lingue e civiltà orientali; (6) ...”.

Per tutte le citate Lauree si prevedono delle condizioni ulteriori, esplicitate nelle note 1 e 6.

Testualmente le citate note prevedono:

“(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale. (Vedi Tab. A/1).

... (6) Dette lauree purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001 sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali”.

Dalle richiamate previsioni emerge che le suddette lauree del vecchio ordinamento e, tra queste, la Laurea in Lingue e Letterature Straniere posseduta dalla docente Catalfamo, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso A-25 purché conseguite entro l' A.A. 2000/2001 e limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali, mentre, se conseguite dopo l'A.A. 2000/2001, sono titoli di ammissione al concorso limitatamente alle lingue seguite in corsi almeno triennali e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di linguistica generale.

Orbene, la candidata Catalfamo ha dichiarato nella domanda un solo esame di linguistica generale senza specificarne la durata (annuale o semestrale).

Per cui è evidente che anche tale docente difetta dei requisiti di accesso alla classe di concorso AB25.

Per ciò che concerne la domanda di partecipazione del candidato Maver Valerio, in possesso della laurea magistrale LM-37 in Lingue e Lett. Moderne Europee e Americane, conseguita nel 2017, nella stessa non vengono dichiarati i 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 utili ai fini dell'accesso alla classe di concorso.

Pertanto, anche tale docente non risulta in possesso dei crediti necessari per l'accesso alla classe di concorso AB25.

Infine, in riferimento alla candidata Polino Ylenia, in possesso della Laurea magistrale LM-37, anch'ella ha dichiarato genericamente di possedere i crediti nei tre ambiti disciplinari L-LIN 01, L-LIN/12 ed L-LIN/10 sufficienti per l'accesso alla classe di concorso AB25.

Tuttavia, non indica affatto gli esami sostenuti.

Da ciò ne discende che anche tale docente risulta priva dei crediti necessari per l'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso AB25.

Conseguenza diretta delle dedotte circostanze è l'illegittimità degli atti impugnati.

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice non ha compiuto un'attenta valutazione dei titoli di accesso posseduti dai candidati, anche considerando i crediti e/o gli esami richiesti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016.

I titoli di ammissione alla procedura concorsuale per cui è causa non sono suscettibili di interpretazione, in quanto testualmente declinati dal D.P.R. n. 19/2016: ed a quelli la Commissione doveva riferirsi per individuare i candidati da ammettere e quelli da escludere.

Invero, laddove la Commissione avesse compiuto un'attenta e scrupolosa istruttoria, la stessa avrebbe senz'altro proceduto all'esclusione dei citati candidati dalla procedura concorsuale, in quanto privi del titolo di accesso.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi e, pertanto, gli stessi andranno annullati.

Infine, sui provvedimenti impugnati si riverberano i motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.P.R. N. 19/2016; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale

scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, all'art. 3, rubricato “*Requisiti di ammissione*”, prevede: “*1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

*a. abilitazione specifica o **titolo di accesso alla specifica classe di concorso** ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”.*

Al fine di stabilire la coerenza del titolo di accesso con una determinata classe di concorso occorre verificare quanto disposto con D.P.R. del 14 febbraio 2016, n. 19.

Il citato D.P.R., infatti, reca “... *disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”.

Per quanto qui rileva, in riferimento alla classe di concorso A–25 (a) (ex 45/A) Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, la Tabella A allegata al citato D.P.R., prevede quali titoli di accesso ex “D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)” le seguenti lauree specialistiche:

“LS 39-Interpretariato di conferenza (9)

LS 41-Lingue e letterature afroasiatiche (10)

LS 42-Lingue e letterature moderne euroamericane (10)

LS 43-Lingue straniere per la comunicazione internazionale (10)

LS 44-Linguistica (10)

LS 104-Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (9)”.

Inoltre, la detta Tabella prevede quali titoli di accesso anche le “Lauree magistrali D.M.270/2004”, e segnatamente quelle in:

“LM 36-Lingue e letterature dell’Africa dell’Asia (10)

LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane (10)

LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (10)

LM 39-Linguistica (10) LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato (9)”.

Per tutte le citate Lauree, Specialistiche e Magistrali, si prevedono delle condizioni ulteriori, esplicitate nelle note nn. 9 e 10.

Testualmente le citate note prevedono:

“(9) Con almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi.

(10) Dette lauree, sono titoli di accesso se conseguite entro l’a. a. 2018/2019 con almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 (Glottologia e linguistica) o L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi. Le medesime lauree sono titoli di accesso se conseguite dall’a.a. 2019/2020 con almeno 18 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 e L-LIN 02 e Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti) documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi”.

Da quanto detto, appare evidente che, sia per le Lauree Specialistiche che per quelle Magistrali, sono richiesti crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02, un Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e un Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti), documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi.

Ebbene, la ricorrente ha fondato motivo di ritenere che molti candidati, inseriti nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081/2022, per la Regione Lazio, classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Inglese), non

siano in possesso dei crediti sufficienti per poter accedere all'insegnamento relativo alla classe di concorso AB25.

Invero, molti docenti, anagraficamente giovani, hanno conseguito delle Lauree Specialistiche o Magistrali.

Per cui, gli stessi, per poter accedere all'insegnamento relativo alla classe di concorso AB25, **avrebbero dovuto maturare, durante il corso di laurea o anche successivamente, determinati crediti nei suddetti settori scientifico disciplinari.**

Per tale ragione, la prof.ssa Gravante ha inviato, in data 09/01/2023, all'USR Lazio una specifica richiesta di accesso agli atti, finalizzata ad ottenere copia della domanda di partecipazione al concorso presentata da alcuni candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, classe di concorso AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado (Inglese), pubblicata in data 07/12/2022.

In particolare, la docente ha chiesto di visionare la domanda presentata dai seguenti candidati:

Magazzù Silvia nata il 13/04/1989

Coco Graziana nata il 01/01/1985

Parente Serena nata il 07/08/1990

Ovidi Marta nata il 01/08/1992

Sasso Sara nata il 08/05/1990

Cortese Concetta nata il 14/07/1982

Pompilio Federica nata il 28/09/1992

Ronga Carmen nata il 22/07/1989

Polino Ylenia nata il 26/09/1991

Crispo Alessia nata il 02/05/1988

Cinelli Beatrice nata il 10/06/1989

Maver Valerio nato il 07/12/1988

Bellitti Valentina nata il 02/05/1984

Caiani Ambra nata il 03/11/1992

Insacco Amanda nata il 30/12/1987

Valvona Alessia nata il 31/12/1991
Viani Arianna nata il 21/11/1989
Micolonghi Ludovica nata l'11/10/1989
Giudice Cristina nata il 03/04/1985
Cozzolino Ilaria nata il 29/04/1982
Giacomobono Laura nata il 31/03/1984
Russo Nadia nata l'11/05/1987
Corbi Tobia nato il 30/08/1988
Di Sotto Laura nata il 06/04/1987
Gabriele Daniela nata il 18/12/1987
Coluzzi Giulia nata il 19/12/1989
Chiappini Cristina nata il 17/09/1986
Cerbone Rosanna nata il 12/01/1991
Baldelli Flavia Linda nata il 21/10/1989
Sorvillo Sara nata il 12/06/1989
Catalfamo Valeria nata il 20/08/1982
Costantino Fiorella nata il 30/12/1986
Falzarano Anna nata il 16/04/1984
Procida Teresa nata il 07/03/1985
Di Mambro Daniela nata il 18/04/1987
Cellini Giorgia nata il 23/11/1991
Carlone Lea nata il 17/09/1990
Vitagliano Alessandra nata il 10/02/1985
Salemme Barbara nata il 24/06/1990
Buffardi Arianna nata il 12/07/1984
Tagliaferri Elizabeth Jane nata il 02/11/1984
Rea Amalia Maria nata il 26/10/1990
Chellini Giulia nata il 24/04/1983
Rinaldi Francesca nata il 26/02/1990
De Caris Claudia nata il 10/06/1989
Chiantese Carla nata il 31/10/1982.

Tuttavia, l'Ufficio, non ha trasmesso la citata documentazione.

Ciò posto, occorre rilevare che la Commissione esaminatrice, in riferimento alla valutazione dei titoli di accesso, deve strettamente attenersi al bando di concorso o alle disposizioni dettate dal Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (D.P.R. n. 19/2016).

Invero, nelle procedure concorsuali indette per l'accesso a posti di pubblico impiego l'eventuale valorizzazione di ulteriori e diversi titoli di studio rispetto a quelli indicati dal bando deve risultare o dallo stesso bando ovvero da disposizioni ordinamentali di generale applicazione, dovendosi escludere che la Commissione esaminatrice possa procedere all'apprezzamento dell'equipollenza in via interpretativa, sulla base di una valutazione sostanziale, che tenga conto cioè dei contenuti e degli aspetti sostanziali dei titoli di studio, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area o che le materie principali dei titoli di studio siano sostanzialmente coincidenti, essendosi l'Amministrazione autovincolata in sede di elaborazione della "*lex specialis*"; **ne consegue che essa deve necessariamente optare per l'esclusione dalla selezione dei soggetti privi dei requisiti positivamente elencati dalla "*lex specialis*", dal momento che l'attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando al fine di partecipare alla procedure concorsuale è da ritenersi di carattere vincolato, non residuando in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità. (cfr. T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 16/10/2012, n.1679).**

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice non ha compiuto un'attenta valutazione dei titoli di accesso posseduti dai candidati, anche considerando i crediti ulteriori richiesti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02, e la necessità del Corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e del Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti).

I titoli di ammissione alla procedura concorsuale per cui è causa non sono suscettibili di interpretazione, in quanto testualmente declinati dal D.P.R. n. 19/2016: ed a quelli la Commissione doveva riferirsi per individuare i candidati da ammettere e quelli da escludere.

Invero, da una istruttoria attenta e scrupolosa, la stessa Commissione avrebbe, senza dubbio, proceduto all'esclusione di molti candidati dalla procedura concorsuale, privi del titolo di accesso.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi e, pertanto, gli stessi andranno annullati.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, che la ricorrente, in un primo momento, stante la sua utile collocazione nella graduatoria di merito pubblicata in data 23/08/2022, è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01/09/2022 presso l'I.C. “Fabrizio De Andrè” di Pomezia.

Tuttavia, in data 7/12/2022, con Decreto prot. n. pi.AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001918 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è stata ripubblicata la graduatoria di merito del concorso in oggetto.

Nella citata graduatoria la docente Gravante non è stata inserita, in quanto la docente collocata al posto n. 88 (ultimo posto della graduatoria) ha un punteggio superiore a quello vantato dalla ricorrente.

A seguito di ciò, il Dirigente Scolastico dell'I.C. “Fabrizio De Andrè” di Pomezia ha provveduto alla risoluzione del contratto nei confronti della prof.ssa Gravante.

Tuttavia, il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito scaturisce dal fatto che, nella medesima graduatoria, sono stati inseriti docenti privi del titolo di accesso alla classe di concorso AB25.

Laddove gli stessi candidati non fossero stati inseriti, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile nella graduatoria di merito e, quindi, avrebbe potuto mantenere l'immissione in ruolo.

Per contro, a seguito della risoluzione contrattuale, ella ha dovuto interrompere il percorso di formazione e prova finalizzato alla conferma in ruolo.

L'attuale situazione sta precludendo le possibilità occupazionali dell'odierna ricorrente, impedendole di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Collegio adito ordinare all'Amm.ne resistente di riesaminare la posizione dei candidati citati nel presente ricorso al fine di verificare il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso AB25, comprensivo dei crediti e/o degli esami richiesti dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore della ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3225/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 2429/2023.
Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Avv. Pasquale Marotta